



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "....." FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'AVVISO SPORT E PERIFERIE 2026

*[Indicare la tipologia di intervento proposta
ex art. 2, co. 3, lett. a) - b) - c) - d)]*

- a) realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica;
- b) demolizione e ricostruzione dell'impianto sportivo, a energia quasi zero (nZEB).
- c) opere destinate alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza, all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'adeguamento o miglioramento sismico, attraverso lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, nonché demolizione/ricostruzione degli impianti sportivi, ivi inclusa la fornitura di attrezzature sportive necessarie per l'allestimento di strutture e impianti, nei limiti del 10% del contributo richiesto.
- d) opere finalizzate all'efficientamento energetico, messa a norma dell'impiantistica, installazione e messa in opera di sistemi di building automation, ed ulteriori interventi strumentali e connessi all'impianto sportivo, attraverso lavori di risanamento, recupero e adeguamento degli impianti tecnologici.

CUP: (.....)

Tra

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Dipartimento per lo Sport, con sede in Roma, via Sardegna, 49, C.F. 80188230587 in persona del dott. Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento, P.E.C. progettisport@pec.governo.it (di seguito "Dipartimento")

e

il **Comune di**, con sede in(…), via, n., C.F., in persona del Sindaco, soggetto beneficiario dell'intervento in intestazione (di seguito l'"Intervento") - Prot. Intervento - P.E.C. _____ (di seguito "Ente" o "Ente beneficiario" o "Beneficiario")



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*”, ed in particolare l’art. 1, comma 19, a), nella parte in cui prevede l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l’articolo 26 relativo al Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, è stato conferito l’incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state conferite al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, le deleghe di funzioni in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari di interesse nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 6 dicembre 2022, al n. 3084, con il quale è conferito al dott. Flavio Siniscalchi l’incarico di Capo Dipartimento per lo Sport;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie», per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, per lo sviluppo della relativa cultura e per la diffusione di attrezzature sportive in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale;

VISTO l’articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” che attribuisce natura strutturale al Fondo “Sport e Periferie”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 1° aprile 2026, concernente la ricognizione e la ripartizione delle risorse del Fondo Sport e Periferie fondi 2026;

VISTO l'"Avviso Sport e periferie 2026" pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, in attuazione di quanto previsto dal sopra citato decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani 1° aprile 2026;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del [redacted] di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento presentati nell'ambito dell'Avviso Sport e periferie 2026 e contestuale impegno di spesa, ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti con il n. [redacted] del [redacted];

CONSIDERATO che il progetto proposto dall'Ente beneficiario risulta, per quanto sopra esposto, finanziato a valere sulle risorse finanziarie di cui al Fondo Sport e Periferie;

VISTO l'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n.138 (convertito, con modificazioni, dall'art.1 della L. 8 agosto 2002, n.178), come modificato dall'art.1, comma 629 e s.s. della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che ha costituito la società Sport e salute S.p.a. (di seguito anche "Sport e Salute");

VISTO l'art.1, comma 29, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazione dalla L. 14 giugno 2019, n. 55) secondo cui "*Per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa*".

VISTO lo Statuto della Sport e Salute S.p.a., che individua la Società quale soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva e, in particolare, l'articolo 4, secondo il quale la suddetta Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e Sport e Salute, per le attività di supporto per la realizzazione degli interventi a valere sul Fondo Sport e Periferie, registrata dalla Corte dei conti in data 28 marzo 2022, al n.703, nonché l'Accordo Integrativo dell'8 marzo 2024, registrato il 15 aprile 2024, al n. 1011;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il «Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche ed integrazioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2026 con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2026-2028;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse e Allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo ed hanno valore di patto, unitamente ai seguenti allegati:
 - Delibera di Giunta comunale attestante la volontà espressa dell'Ente a partecipare all'Avviso "Sport e Periferie 2026" e ad accettare tutte le condizioni disposte nell'Avviso stesso e nel "Format Accordo";
 - Cronoprogramma delle attività, redatto nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 4;
 - Documento progettuale caricato sulla piattaforma (di cui al link <https://avvisibandi.sport.governo.it/>), ai sensi dell'art. 8.2 dell'Avviso;
 - Dichiarazione che attesta nulla osta all'intervento da parte dell'eventuale concessionario ovvero di chi utilizza legittimamente l'impianto;
 - Dichiarazione del Comune che l'impianto sportivo per il quale è richiesto il finanziamento dell'intervento assicuri alle fasce deboli della popolazione e per un lasso temporale minimo di un quinquennio, un orario di utilizzo gratuito dello stesso per almeno il 25% dell'orario di apertura ovvero un prezzo calmierato;
 - [...]

Articolo 2 – Finalità

1. Il presente Accordo regola i rapporti giuridici tra il Dipartimento e l'Ente beneficiario del contributo di € _____ (Euro _____/00) a valere sul Fondo Sport e Periferie anno 2026, di seguito il "Contributo", concesso per la realizzazione dell'intervento denominato "....." e definisce le modalità di attuazione e monitoraggio dell'Intervento, di trasferimento del contributo e di rendicontazione.
2. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per l'Ente beneficiario di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per lo Sport con la dicitura "*Intervento realizzato con il contributo del Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei ministri*", da apporre su una targa all'interno dell'impianto nonché sulla documentazione informativa istituzionale dell'Ente, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet, ed in quella



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

valutata come idonea a veicolare la diffusione dell'investimento pubblico nel rispetto dell'immagine istituzionale dei soggetti coinvolti nel finanziamento. Il suddetto logo è presente in formato elettronico sul portale <https://interventi.sporteperiferie.it/>. Il materiale informativo di cui trattasi dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale, nonché su altri eventuali siti, per le ragioni esplicitate previo accordo fra Ente beneficiario e Dipartimento.

Articolo 3 – Importo dell'intervento

1. L'importo complessivo dell'Intervento, così come indicato nel quadro economico dell'Intervento, ammonta a € _____ (Euro _____/00), di cui € _____ (Euro _____/00) quale Contributo ed € _____ (Euro _____/00) a titolo di compartecipazione alla spesa da parte del Beneficiario nella misura specificatamente indicata nella proposta trasmessa in fase di partecipazione all'Avviso Sport e Periferie 2026, come riepilogato nella seguente tabella:

Tabella 1 - Riparto del costo dell'intervento

	Contributo (Fondo Sport e Periferie) (A)	Compartecipazione del Beneficiario (B)	Costo totale dell'intervento (C=A+B)
Importo	€ _____	€ _____	€ _____
Quota	_____ %	_____ %	100%

2. Le economie che eventualmente matureranno per effetto dei ribassi d'asta, all'esito della procedura di affidamento dell'appalto di lavori ovvero dell'appalto integrato (progettazione ed esecuzione dei lavori), effettuata dal Beneficiario direttamente o tramite Stazione appaltante da esso individuata, ridurranno di pari importo il costo dell'intervento e, pertanto, quello del Contributo e quello della compartecipazione in proporzione alle rispettive quote di cui alla tabella sopra riportata, ferma la facoltà del Beneficiario nei limiti di quelle corrispondenti alla propria quota di compartecipazione di avvalersene al ricorrere dei presupposti di cui agli articoli 9, comma 1, e 126, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
3. La quota parte di economie da ribasso d'asta afferente al Contributo non rientra nella disponibilità del Beneficiario per l'utilizzo nell'Intervento, salvo cause impreviste e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

imprevedibili; il Dipartimento, a propria insindacabile discrezione pur in coerenza con la disciplina dell'Avviso Sport e Periferie 2025, anche per il tramite di Sport e Salute, mediante la procedura di cui al successivo art. 8 del presente atto, potrà autorizzare l'utilizzo della stessa nell'ambito dell'Intervento. La quota parte di economie afferente al Contributo delle economie eventualmente maturate ad intervento ultimato, rientra in ogni caso nella disponibilità del Dipartimento per eventuale riprogrammazione, quale Autorità di Gestione.

Articolo 4 – Obblighi delle Parti

1. Il Dipartimento per lo Sport si impegna ad erogare il Contributo, previa verifica, anche per il tramite di Sport e Salute S.p.A., della documentazione prodotta dall'Ente beneficiario e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso Sport e periferie 2026 e dalla normativa vigente in materia.
2. Il Beneficiario è responsabile della realizzazione dell'intervento finanziato, in coerenza con il documento progettuale caricato sulla piattaforma (di cui al link <https://avvisibandi.sport.governo.it/>), ai sensi dell'art. 8.2 dell'Avviso Sport e Periferie 2026, nonché del corretto affidamento e della corretta e regolare esecuzione dei lavori, e/o dei servizi e/o delle forniture e dell'implementazione delle informazioni e della documentazione caricata sul portale "Sport e Periferie" (<https://interventi.sporteperiferie.it/>), utilizzato per la gestione, l'archiviazione del flusso documentale e delle comunicazioni relative all'intervento oggetto del presente Accordo, nonché per la rendicontazione dello stesso.
3. Il Beneficiario è tenuto, *motu proprio*, a implementare correttamente e tempestivamente il predetto portale "Sport e Periferie" con tutte le informazioni e con tutti i documenti afferenti all'Intervento, in modo che il Dipartimento e Sport e salute S.p.A. possano in ogni momento avere piena e tempestiva cognizione circa il regolare andamento dell'Intervento in tutte le sue fasi, dalla fornitura di beni e servizi ai lavori. L'errata, o intempestiva, implementazione del portale, potrà comportare la sospensione delle procedure di pagamento del contributo fino al suo corretto aggiornamento.
4. L'Ente prende atto ed accetta che il Dipartimento seguirà le diverse fasi di realizzazione dell'intervento, anche per il tramite della società Sport e Salute, che comunicherà tempestivamente al Dipartimento le eventuali criticità e/o inadempienze dell'Ente medesimo, rispetto agli obblighi assunti in sede di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso Sport e periferie 2026, nonché agli obblighi assunti con il presente atto.
5. L'Ente beneficiario, a pena di definanziamento ad insindacabile valutazione del Dipartimento, trattandosi di clausola risolutiva espressa, secondo le modalità declinate al successivo articolo 9, è tenuto a:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- a) svolgere le funzioni di stazione appaltante, anche per il tramite di un soggetto qualificato ed a tale scopo incaricato, affidando i lavori, servizi e forniture per la realizzazione dell'intervento in conformità alla normativa di riferimento e, in particolare, nel rispetto del decreto legislativo del 31 marzo 2023 n.36, e del decreto legislativo 30 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- b) produrre e caricare sul portale "Sport e Periferie", previa notifica a mezzo P.E.C., entro i termini tassativamente previsti dall'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c) e d) e comma 6, dell'Avviso Sport e Periferie 2026 , il progetto dell'Intervento da porre a base di gara, unitamente al relativo atto di approvazione tecnica e amministrativa attestante l'impegno di spesa dell'importo del cofinanziamento nel bilancio di previsione, nonché l'atto di validazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, con accertamento del RUP circa la libera disponibilità di aree e immobili necessari e la regolarità urbanistica dell'intervento. Il progetto validato dovrà necessariamente essere coerente con il documento progettuale caricato sulla piattaforma (di cui al link <https://avvisibandi.sport.governo.it/>), ai sensi del rispettivo art. 8.2, nonché provvisto del parere CONI e del Codice Univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva (o della richiesta del Codice Univoco del Censimento Impiantistica Sportiva, in caso di nuova realizzazione); siffatto adempimento vale quale clausola sospensiva di efficacia del presente Accordo, come disciplinato al successivo art. 10; si rappresenta sin da ora che, soltanto su istanza, dettagliatamente motivata parimenti inviata al Dipartimento e a Sport e Salute potrà essere concessa una proroga, per ulteriori 60 (sessanta) giorni, dalla sottoscrizione dell'Accordo, per l'avvio delle procedure suddette;
- c) avviare le procedure di gara relative all'intervento - ossia pubblicare i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori o dell'appalto integrato nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, inviare gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori o dell'appalto integrato, muniti delle specifiche di cui al successivo art. 6.3 - entro e non oltre il termine **perentorio** di 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di rispondenza, disciplinata all'art. 12.7 dell'Avviso, del progetto da porre a base di gara, già verificato e validato dall'Ente beneficiario, fermo il pieno rispetto delle tempistiche recate dal d.lgs. n. 36/2023, avendo cura di produrre e caricare la relativa documentazione sul portale "Sport e Periferie"(<https://interventi.sporteperiferie.it/>), previa notifica a mezzo P.E.C.;
- d) aggiudicare l'appalto entro i termini previsti dall'allegato I.3 al d.lgs. n. 36/2023, come richiamati dall'art. 17 del medesimo codice dei contratti pubblici, avendo cura di caricare la relativa documentazione sul portale "Sport e Periferie" (<https://interventi.sporteperiferie.it/>); nonché procedere alla firma del contratto d'appalto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni da quando l'aggiudicazione è divenuta efficace, come stabilito dall'art. 18, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, avendo cura di caricare la relativa documentazione sul portale "Sport e Periferie", munita delle specifiche di cui al successivo art. 6.3;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- e) realizzare l'intervento nel rispetto dei tempi indicati nell'allegato "*cronoprogramma delle attività*" (di seguito il "**Cronoprogramma**");
 - f) realizzare l'intervento in conformità ai vigenti regolamenti urbanistici comunali e, ove necessario, nel rispetto dei pareri rilasciati dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali;
 - g) fornire il Codice Univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva (Sport e Salute), ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Sport e periferie 2026.
6. L'Ente beneficiario è tenuto, altresì, a:
- a) curare tutte le fasi di realizzazione dell'intervento e provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità a certificare la regolare esecuzione dei lavori e, ove occorra, al loro collaudo secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 36/2023;
 - b) compilare e caricare sul portale "Sport e Periferie" del Dipartimento, disponibile al link <https://interventi.sporteperiferie.it/>, la relazione bimestrale di cui al successivo art. 6.2, comunicando al Dipartimento e a Sport e Salute tutte le informazioni previste dal presente atto e, altresì, qualsiasi informazione necessaria per consentire le attività di verifica, controllo e monitoraggio dell'Intervento stesso;
 - c) conservare a propria cura e fornire tempestivamente al Dipartimento e a Sport e Salute S.p.A., la documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta, relativa alle attività di monitoraggio e rendicontazione delle spese, ai fini del trasferimento del contributo, come previsto dal successivo articolo 5;
 - d) svolgere, a propria cura e spese, le attività volte ad ottenere tempestivamente tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla messa in esercizio dell'impianto oggetto dell'intervento (di seguito "l'Impianto"), in esito all'ultimazione dell'intervento;
 - e) garantire – per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., anche per l'eventuale diverso gestore dell'Impianto stesso – l'accessibilità al pubblico, nonché la destinazione sportiva dell'Impianto, secondo quanto previsto dall'Avviso, impegnandosi altresì a mantenere le finalità sociali e l'efficienza dello stesso;
 - f) garantire, per un lasso temporale minimo di un quinquennio, un utilizzo gratuito dell'Impianto alle fasce deboli della popolazione un orario di utilizzo gratuito dello stesso per almeno il 25% dell'orario di apertura ovvero un prezzo calmierato (Allegato);
 - g) redigere e trasmettere a Sport e Salute S.p.A. - entro 15 (quindici) giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero dal verbale di collaudo con esito positivo dell'Impianto - una relazione tecnica (la "*relazione tecnica conclusiva*") attestante le spese effettivamente sostenute, il rispetto del cronoprogramma delle attività e l'effettiva realizzazione delle finalità dell'Intervento. La relazione tecnica conclusiva dovrà essere corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- i. certificato di collaudo, ove previsto dalla normativa, oppure di regolare esecuzione, e relativo provvedimento di approvazione;
 - ii. determina di approvazione del quadro economico finale;
 - iii. certificato di collaudo strutturale e di agibilità, ove reso necessario dalla natura dell'Intervento;
 - iv. omologazioni delle Federazioni Sportive Nazionali di competenza, ove reso necessario dalla natura dell'Intervento;
- h) redigere e trasmettere al Dipartimento e a Sport e Salute S.p.A. tramite il portale <https://interventi.sporteperiferie.it/>, allo scopo di misurare l'efficacia nel tempo della misura e migliorare la qualità delle decisioni pubbliche, nell'arco dei successivi 2 anni (24 mesi) dalla data di regolare esecuzione ovvero di collaudo dell'intervento, due relazioni annuali, evidenziando il rispetto di tutti i criteri di selezione dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso Sport e periferie 2026, nonché ogni informazione sull'effettivo utilizzo del centro, e indicando almeno i seguenti contenuti in merito alla sostenibilità finanziaria della gestione e sull'impatto dell'intervento sul territorio:
- a. rilevazione periodica dell'utilizzo degli impianti (frequenze di accesso, profilo degli utenti, attività svolte);
 - b. variabili su inclusione (coinvolgimento di minori, donne, anziani, persone con disabilità);
 - c. raccolta di percezioni e suggerimenti mediante survey rivolte agli utenti e alle associazioni sportive locali;
 - d. partenariati con scuole, associazioni sportive, terzo settore e imprese sociali;
 - e. dati economico – finanziari (spese e incassi);
 - f. creazione di attività gestite da operatori economici locali (attività ricettive/commerciali);
 - g. ore annuali di utilizzo degli impianti;
 - h. numero di eventi/tornei tenuti.

In caso di mancato pervenimento di tali relazioni, il Dipartimento si riserva la facoltà di valutare le conseguenze in capo al Comune inadempiente in merito ad eventuali successive procedure.

7. Il Dipartimento potrà verificare, anche per il tramite di Sport e Salute S.p.A., le predette relazioni, mediante specifici sopralluoghi.
8. Il Dipartimento si impegna ad erogare il Contributo per l'attuazione dell'intervento, previa verifica, per il tramite della società Sport e Salute, della documentazione prodotta dall'Ente beneficiario e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso Sport e periferie 2026 e dalla normativa vigente in materia (ad esempio, verifica del DURC dell'Ente Beneficiario).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

9. È insindacabile facoltà del Dipartimento, pur nel rispetto della programmazione del Fondo Sport e Periferie, concedere proroghe alle tempistiche di cui al presente articolo e al presente atto, in caso di questioni di particolare complessità e per cause impreviste e imprevedibili.

Articolo 5 – Modalità di trasferimento del contributo

1. Le erogazioni effettuate, secondo quanto disposto nel presente articolo, terranno conto della percentuale di riparto tra Contributo e quota di compartecipazione di risorse proprie del Beneficiario nella misura riportata nella Tabella 1 di cui all'articolo 3.
2. Il Dipartimento si impegna a contribuire alla realizzazione dell'intervento con risorse a valere sul Fondo Sport e Periferie, trasferendo all'Ente beneficiario, con le modalità di cui al presente articolo 5, l'importo massimo di € _____ (Euro _____/00), a copertura delle spese sostenute dall'Ente beneficiario. Al riguardo, il Beneficiario dà atto e riconosce che il Dipartimento risponderà esclusivamente nei limiti della somma di € _____ (Euro _____/00) e che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta allo stesso Dipartimento a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento; il Beneficiario, pertanto, si impegna a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili all'Ente stesso.
3. Il trasferimento del Contributo verrà effettuato dal Dipartimento con le seguenti modalità, precisando che le erogazioni verranno disposte a seguito del controllo con esito positivo della regolarità della documentazione inerente alla spesa e della regolarità contributiva (DURC) dell'Ente beneficiario, salva l'emersione, da qualunque fonte ritenuta attendibile e verificata, di informazioni relative alla perdita da parte dell'Ente Beneficiario, di uno o più requisiti di partecipazione previsti nell'Avviso, che comporterà il definanziamento:
 - (A) un'anticipazione pari al 30 % del Contributo di cui alla lettera (A) della Tabella 1, dell'art. 3, a seguito della stipula del contratto dei lavori o dell'appalto integrato, calcolato al netto del ribasso d'asta;
 - (B) fino al 90% del valore complessivo del Contributo di cui alla lettera (A) della Tabella 1, dell'art. 3, così come eventualmente modificato in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 (economie da ribassi d'asta), sarà erogato a stati di avanzamento lavori (SAL), a seguito della presentazione al Dipartimento e a Sport e Salute S.p.A. della documentazione di cui al successivo articolo 6. Ciascuna erogazione intermedia è subordinata alla presentazione della spesa quietanzata relativa all'erogazione precedente. L'anticipazione del 30 % verrà recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi fino alla concorrenza del 90% dell'importo dell'anticipazione;
 - (C) il restante 10% a saldo di ogni spettanza a seguito della presentazione della relazione tecnica conclusiva, previa verifica della stessa e della compilazione dei dati richiesti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

dalle piattaforme di monitoraggio dei fondi pubblici (quale, ad esempio, la BDAP) e dei contratti (ANAC/PCP). Il saldo sarà erogato, a fronte della presentazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile approvata e trasmessa dall'Ente beneficiario, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo nel caso dei lavori ovvero del certificato di verifica di conformità nel caso di servizi e forniture, secondo quanto specificato al precedente art. 4.5, lett. f).

4. Ogni erogazione verrà parametrata in misura proporzionale, sulla base della distinzione tra quota a carico del Contributo e quota a carico del Beneficiario.
5. Eventuali economie di gestione relative al Contributo, anche derivanti dai ribassi d'asta realizzati in sede di gara, saranno riassegnate al Fondo Sport e Periferie per eventuali riprogrammazioni, salvo quanto previsto al successivo articolo 8.

L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che, ai fini dell'ottenimento del Contributo, le voci di spesa ammissibili sono tassativamente indicate all'articolo 11 dell'Avviso Sport e periferie 2026 e riportate nel Quadro Economico, tenuto conto che le spese per i lavori e le forniture potranno essere considerate ammissibili solo qualora le procedure di affidamento risultino essere state avviate successivamente alla registrazione del decreto di approvazione della graduatoria e di impegno della relativa spesa da parte dei competenti organi di controllo.

Articolo 6 – Modalità di monitoraggio – Relazione Bimestrale – Rendicontazione di Spesa

1. L'Ente beneficiario si obbliga a comunicare al Dipartimento e a Sport e Salute S.p.A., tutte le informazioni utili e a porre in essere le attività necessarie per consentire a quest'ultima la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento dell'intervento e del corretto utilizzo del Contributo.
2. Al fine del corretto e costante monitoraggio dell'intervento, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, l'Ente beneficiario dovrà compilare e caricare sul portale "Sport e Periferie" del Dipartimento, disponibile al link <https://interventi.sporteperiferie.it/>, a pena di definanziamento, in particolare, una relazione con cadenza bimestrale attestante lo stato di avanzamento dell'intervento (la "relazione bimestrale"), allegando, ove esistenti:
 - i. i provvedimenti di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalto e/o concessione di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, relativi alla realizzazione dell'Intervento, nel rispetto delle scadenze previste al su esteso articolo 4;
 - ii. i provvedimenti a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, relativi alla realizzazione dell'intervento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- iii. una rendicontazione di spesa predisposta dal RUP (di seguito la “rendicontazione di spesa”) che attesti i lavori eseguiti ed i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma delle attività, corredata dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), dai certificati di pagamento e dai relativi mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, nonché dai rendiconti dettagliati compilati sulla base del format predisposto. La Relazione bimestrale, unitamente alla Rendicontazione di spesa, sostituirà, ad ogni effetto di legge, il Rendiconto di cui all’articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Nel rispetto di quanto prescritto al successivo articolo 12, nonché delle disposizioni di cui alla Parte II del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ogni documento della procedura di affidamento e ogni documento di spesa dovrà riportare nell’oggetto/causale il titolo dell’intervento, il CUP e il CIG.
4. Il Dipartimento per lo Sport, in qualità di Autorità di Gestione del Piano operativo Sport e Periferie, anche per il tramite di Sport e Salute S.p.A., si riserva il diritto di chiedere in ogni momento informazioni supplementari o chiarimenti in ordine allo stato di avanzamento dell’intervento o alle informazioni e alla documentazione trasmessa, a cui il Beneficiario dovrà rispondere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.
5. Il Beneficiario si impegna al rispetto delle tempistiche previste dal Cronoprogramma. Il Dipartimento, anche per il tramite di Sport e Salute S.p.A, su richiesta motivata dell’Ente beneficiario, potrà eventualmente consentire una rimodulazione del Cronoprogramma.
6. L’Ente beneficiario si impegna a garantire al Dipartimento per lo Sport e a Sport e Salute S.p.A. la più ampia collaborazione, l’accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell’intervento per l’espletamento dell’attività di verifica di cui al presente articolo.

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 6, sono ammissibili tutte le spese relative all’intervento, come già individuate all’art. 11 dell’Avviso Sport e Periferie 2026, ricomprese nel Quadro Economico, per il quale è stato riconosciuto il Contributo a condizione che – a pena di definanziamento – esse siano:
 - assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
 - effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
 - congrue ed imputabili con certezza all’intervento finanziato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- coerenti agli impegni assunti dall'Ente beneficiario nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 8 – Adeguamenti o modificazioni dell'Intervento

1. L'erogazione del Contributo è condizionata alla corrispondenza dell'opera realizzata al progetto presentato in sede di partecipazione all'Avviso. È, in ogni caso, ammesso l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento conseguente alla necessità di adeguamento dei prezzi derivanti da eccezionali condizioni del mercato, purché effettuato in coerenza con tali condizioni e nel rispetto dei prezziari regionali approvati, fermo restando l'importo massimo del Contributo assegnato.
2. Eventuali variazioni di progetto rispetto a quello presentato in sede di presentazione della candidatura, prima dell'avvio delle procedure di gara, richieste dal RUP e dallo stesso formulate ed a quelle ulteriori e specifiche disposizioni su base territoriale che vincolano l'Ente, devono essere preventivamente assentite dal Dipartimento per lo Sport, anche avvalendosi della società Sport e Salute.
3. Eventuali varianti in corso d'opera, richieste dal RUP dell'Ente e dallo stesso qualificate come conformi all'articolo 120 del decreto legislativo n. 36/2023, sono assentite solo se strettamente necessarie al completamento dell'intervento. È inoltre fatto divieto di presentare richieste di rimodulazione che comportino una riduzione, anche parziale, della funzionalità, della dotazione o delle prestazioni del progetto ammesso a finanziamento, dovendo in ogni caso essere garantita l'integrale realizzazione dell'intervento nella sua consistenza originariamente approvata.
4. Le citate varianti dovranno essere preventivamente esaminate dal Dipartimento per lo Sport, anche avvalendosi della società Sport e Salute S.p.A., per una verifica di coerenza delle stesse con le disposizioni dell'Avviso Sport e Periferie 2026 e delle clausole convenzionali.
5. È vietata qualunque rilocalizzazione dell'intervento rispetto a quello ammesso a finanziamento, ovvero qualunque altra variazione che comporti un radicale cambiamento dell'intervento valutato dalla Commissione, tale da costituire un c.d. "*aliud pro alio*" rispetto al progetto presentato, valutato ed ammesso a contributo, pena il definanziamento. È inoltre fatto divieto di presentare richieste di variazione che comportino una riduzione, anche parziale, della funzionalità, della dotazione o delle prestazioni del progetto ammesso a finanziamento, dovendo in ogni caso essere garantita l'integrale realizzazione dell'intervento nella sua consistenza originariamente approvata.
6. In ogni caso, le modifiche richieste non dovranno alterare i presupposti che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi assegnati in fase di ammissione a finanziamento, sulla base dei criteri di cui all'art. 10 dell'Avviso Sport e periferie 2026 e il rispetto delle previsioni del d.lgs. 36/2023.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

7. La realizzazione di una variante valutata inammissibile e/o “non coerente” rispetto al progetto approvato comporterà, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese sostenute a tale titolo.
8. In ogni caso, in sede di rendicontazione delle spese, potranno essere ammesse a Contributo, nel rispetto del d.lgs. 36/2023, solo variazioni che non alterino i contenuti progettuali essenziali dell’intervento ammesso a finanziamento e per le quali gli aumenti di spesa siano interamente sostenuti dall’Ente beneficiario.
9. L’utilizzo delle economie da ribasso d’asta è consentito nei limiti di quanto previsto all’art. 3, commi 2 e 3, del presente Accordo.

Articolo 9 – Sospensione e definanziamento dell’intervento

1. L’Ente beneficiario dà atto e riconosce che, qualora all’esito delle verifiche di cui agli articoli precedenti, si riscontri l’esistenza di un inadempimento ovvero di un ritardo nella realizzazione dell’intervento, l’erogazione del Contributo dovrà essere sospesa e l’Intervento potrà essere definanziato, anche parzialmente, senza che l’Ente beneficiario possa pretendere alcunché al riguardo.
2. L’Intervento sarà, altresì, definanziato in tutti gli specifici casi previsti dall’Avviso o dal presente Accordo e, in particolare, a valere tali previsioni come integranti una clausola risolutiva espressa salvo quanto previsto al successivo articolo 10, comma 2, nei seguenti casi:
 - a) inadempimento da parte dell’Ente beneficiario agli obblighi e ai termini temporali, di cui ai precedenti articoli;
 - b) ritardo superiore a 90 (novanta) giorni nell’esecuzione del cronoprogramma delle attività;
 - c) violazione degli obblighi di cui al su esteso articolo 4, commi 2 e 4;
 - d) qualora l’intervento riguardi immobili già oggetto di contenzioso giudiziario, anche se sorto in corso di esecuzione dell’intervento;
 - e) nel caso in cui l’Ente beneficiario non sia in grado di cofinanziare l’intervento nella percentuale indicata nell’articolo 3;
 - f) ove risulti che l’intervento sia stato finanziato con altre e diverse risorse pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4, dell’Avviso.
3. Il Dipartimento si riserva, in ogni caso, la facoltà di risolvere l’Accordo qualora ricorrano situazioni di gravi ritardi nella produzione della documentazione richiesta, imputabili all’Ente beneficiario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

4. In caso di definanziamento integrale, il presente Accordo perderà automaticamente efficacia e l'Ente beneficiario sarà tenuto a restituire le somme eventualmente già ricevute per l'attuazione dell'intervento, maggiorate degli interessi legali dalla data del provvedimento comunicato dal Dipartimento, presumendosi la buona fede dell'*accipiens*, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla relativa richiesta, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno dimostrato e provato.

Articolo 10 – Condizione sospensiva, durata ed efficacia

1. L'efficacia del presente Accordo, nonché gli obblighi e i diritti nascenti dallo stesso, sono sospensivamente condizionati, ai sensi dell'art. 1353 c.c., alla trasmissione del progetto da porre a base nei modi e nei termini massimo previsti al precedente art. 4.6, lett. b), salvo l'eventuale proroga concessa, anche ai sensi del comma 9 del medesimo art. 4 del presente atto.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, il presente Accordo resterà definitivamente improduttivo di effetti con conseguente definanziamento.
3. A seguito dell'avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente comma 1, l'Accordo rimarrà efficace fino a che non saranno state completamente adempiute tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso.

Articolo 11 – Responsabilità esclusiva dell'Ente beneficiario

1. L'Ente beneficiario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento; il Dipartimento e la società Sport e Salute S.p.A. non rispondono, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte dell'Ente beneficiario delle obbligazioni da questo assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al presente Accordo.
2. È esclusiva cura dell'Ente beneficiario la regolare esecuzione dell'intervento, il Dipartimento e la società Sport e Salute sono manlevate da qualunque responsabilità inerente all'errata esecuzione dell'intervento medesimo.

In particolare, l'Ente beneficiario manleva il Dipartimento e la società Sport e Salute da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenerli indenni rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, derivante dall'Accordo, anche in ipotesi di loro riconoscimento in sede giurisdizionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni in materia di anticorruzione

1. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'Ente beneficiario si impegna ad assumere tutti gli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare al Dipartimento e a Sport e Salute S.p.A., entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, con le modalità di cui al comma 2 del seguente articolo 13, gli estremi identificativi del conto presso cui accreditare il contributo di cui all'articolo 5.
2. In particolare, l'Ente beneficiario s'impegna, ai sensi dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché della relativa delibera di attuazione del 26 novembre 2020 emanata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, a inserire il "Codice Unico di Progetto" (CUP) su tutti i documenti amministrativi e contabili, relativi al progetto d'investimento pubblico.
3. L'Ente beneficiario s'impegna, secondo quanto riportato nella delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023, ad acquisire il CIG ai fini della tracciabilità.
4. L'Ente beneficiario si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti.

Articolo 13 – Domicilio e comunicazioni

1. Le parti eleggono domicilio presso la sede, digitale in via prioritaria e reale in via subordinata, indicata nel presente Accordo e replicata al comma successivo; qualsiasi variazione dovrà essere comunicata nei modi di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le comunicazioni e notifiche relative all'Accordo dovranno essere inviate, a mezzo P.E.C., ai seguenti indirizzi, pena l'invalidità delle stesse:

per il Dipartimento:

PEC: progettisport@pec.governo.it

per l'Ente beneficiario:

PEC:

per Sport e Salute:

PEC: sporteperiferie2026@cert.sportesalute.eu



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Articolo 14 – Tentativo di conciliazione – Foro competente

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via bonaria. A tal fine, le parti si impegnano a comunicare per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione e ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 7 (sette) giorni.
2. Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente comma non andasse a buon fine, per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 15 – Consenso trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento europeo 679/16 relativo alla "*protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*", come previsto in ambito nazionale dal d.lgs. n. 196/2003, afferenti al trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui sopra.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 e della suddetta normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle ridette disposizioni vigenti in materia.

Articolo 16 – Disposizioni finali

1. L'Accordo ed i relativi diritti e obblighi non possono essere ceduti a terzi.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni previste dalle norme di legge vigenti in materia.
3. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la PCM - Dipartimento per lo Sport
(dott. Flavio Siniscalchi)

Per il Comune di
(.....)

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
